



## TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

### IL PRESIDENTE F.F.

**Visto l'art. 16 D.L. n. 179/12** che ha sancito un uso generalizzato del mezzo telematico per le notifiche penali a persona diversa dall'imputato, ai sensi degli artt. 148 c.2 bis, 149,150 e 151 c. 2 c.p.p, a decorrere dal 15/12/14.;

**Vista la sentenza della Corte di Cassazione II sezione del 9/2/10 n. 8031** in cui si prevede che per procedere alla notifica ai sensi dell'art. 148 c. 2 bis non è necessario un decreto motivato del giudice ma è sufficiente una "disposizione" consistente anche in un provvedimento organizzativo di carattere generale.;

**Vista la circolare ministeriale dell' 11/12/2014** inerente l' avvio dell' SNT e le modalità operative;

**Rilevato che** occorre procedere all'emanazione di un provvedimento organizzativo generale, tenuto conto della sentenza della Corte di Cassazione II sezione del 9/2/10 n. 8031 sopra citata;

### DISPONE

Che le notifiche ai difensori a qualsiasi titolo effettuate nel procedimento penale, ivi compresi i decreti di liquidazione ed i decreti di ammissione al gratuito patrocinio, siano effettuate con modalità telematiche ai sensi dell' art. 148 comma 2 bis c.p.p. ( vedi Cassazione sentenza n. 28451/2011 "La notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen.").

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte di Appello, al Sig. Dirigente del Tribunale, ai sigg. Magistrati del settore penale, ai sigg. Direttori Amministrativi del settore penale, ai Consigli dell' Ordine di Reggio Calabria, Palmi e Locri.

R.C., lì 10/10/16

Il Presidente del Tribunale f.f.  
Dr.ssa Olga Tarzia